

N. 3444

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1998

---

Modifiche dell'articolo 323 del codice penale, in materia  
di abuso d'ufficio

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il reato di «abuso di ufficio», nel nuovo testo introdotto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, è addebitabile al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il quale «nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (...)».

Con tale novella il legislatore ha voluto limitare il campo di intervento dell'autorità

giudiziaria alla sola violazione di legge ovvero di regolamento.

Per evitare l'elusione della volontà del Parlamento espressa con voto quasi unanime, e per scongiurare la prassi adottata da alcuni pubblici ministeri che promuovono l'azione penale mediante il richiamo all'articolo 97 della Costituzione, il quale tutela «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» ed è utilizzato quale parametro di legalità su cui fondare l'accusa, si propone di esplicitare il concetto di «legge», prescrivendo che la violazione deve riguardare «specifiche norme di legge ordinaria».

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. All'articolo 323 del codice penale dopo le parole: «in violazione di» aggiungere la parola «specifiche» e dopo le parole: «norme di legge» aggiungere la parola: «ordinaria».

